



COMUNE di MELENDUGNO
Provincia di LECCE

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale.

Data: 26/05/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Antonio Antonica



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 104

data: 24/05/2011

OGGETTO: Convenzione disciplinante la certificazione ai fini della cessione del credito pro solvendo a banche e intermediari finanziari da parte delle imprese creditrici del Comune di Melendugno.

L'anno duemilaundici addì ventiquattro del mese di Maggio alle ore 18,30 nella sala della adunanze presso la sede comunale, si è riunita la Giunta comunale.

Presiede l'adunanza il Dr. Vittorio Potì nella sua qualità di Sindaco.

La situazione dei presenti e degli assenti risulta la seguente:

	Presente
1) POTI' Vittorio	Sì
2) RUSSO Mauro	Sì
3) BUFANO Fabio	Sì
4) CORVINO Niceta	Sì
5) DURANTE Antonio	Sì
6) PRETE Anna Elisa	Sì
7) SERINO Luigi	Sì

Totale 7 su 7

Con l'assistenza del Segretario comunale, Dr. Antonio Antonica, il quale provvede alla redazione del presente verbale. E', altresì, presente il Vicesegretario Comunale Dr. Salvatore Gabrieli.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

La Giunta comunale constatato che, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n.267/2000, sulla proposta di deliberazione sono stati chiesti i seguenti pareri:

REGOLARITA' TECNICA
Parere: FAVOREVOLE
Data: <u>24.05.2011</u>
Il Responsabile del Servizio AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI F.to all'originale

REGOLARITA' CONTABILE
Parere: FAVOREVOLE
Data: <u>24.05.2011</u>
Il Respons. del SERV. FINANZIARIO F.to all'originale

<p><i>Non è stato richiesto alcun parere, in quanto trattasi di mero atto di indirizzo</i></p> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div>
--

Ha adottato la seguente deliberazione:

Oggetto: Convenzione disciplinante la certificazione al fini della cessione del credito pro solvendo a banche e intermediari finanziari da parte delle imprese creditrici del comune di Melendugno.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che, nell'ambito dell'attuale contesto economico l'ente intende facilitare, per quanto di propria competenza, l'accesso al credito di imprese creditrici dell'Amministrazione, al fine di non aggravare la situazione economica, già difficile per la congiuntura, a causa di circostanze, norme, disposizioni che non consentono al Comune di effettuare il pagamento delle somme eventualmente dovute in tempi rapidi;
- che la Banca Popolare Pugliese, tesoriere dell'ente, in relazione alle proprie competenze, ha avvertito da parte sua l'esigenza di assecondare tale collaborazione ed ha predisposto uno schema di convenzione per la "certificazione al fini della cessione del credito pro solvendo a banche e intermediari finanziari da parte delle imprese creditrici" dei comuni in genere;
- che, opportunamente contattata dall'amministrazione, la banca suddetta ha proposto anche al Comune di Melendugno lo schema di convenzione per le operazioni di cessione del credito che il Comune dovesse eventualmente promuovere a richiesta degli interessati, qualora ciò fosse in linea con le finalità proprie dell'Amministrazione Pubblica nei casi specifici;

Visto e riconosciuto meritevole di approvazione lo schema di convenzione con la Banca Popolare Pugliese disciplinante la certificazione ai fini della cessione del credito a banche e intermediari finanziari da parte delle imprese creditrici del Comune di Melendugno, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, stante il fatto che lo stesso corrisponde alle esigenze ed alle finalità di questo ente;

VISTO il T.U.EE.LL.

Con voti favorevoli,

DELIBERA

Di richiamare qui le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del deliberato;

Di approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere con la Banca Popolare Pugliese disciplinante la certificazione ai fini della cessione del credito a banche e intermediari finanziari da parte delle imprese creditrici del Comune di Melendugno, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

CONVENZIONE DISCIPLINANTE LA CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA CESSIONE DEL CREDITO PRO SOLVENDO A BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI DA PARTE DELLE IMPRESE CREDITRICI DEL COMUNE DI MELENDUGNO.

Tra il COMUNE DI MELENDUGNO di seguito "Ente", con Sede in Via San Nicola, 6 Partita IVA 02337430751 Codice Fiscale 8001060756 legalmente rappresentata dal Sig nato a il in qualità di

E la BANCA POPOLARE PUGLIESE soc. coop. per azioni, di seguito "Banca", con Sede Legale in Parabita alla via Provinciale per Matino, 5, Partita IVA e Codice Fiscale 02848590754, numero iscrizione al Registro Imprese di Lecce al n. REA 176926, legalmente presentata da nato a il in qualità di

Premesso che

le Parti, nell'ambito dell'attuale contesto economico e dei rispettivi ruoli istituzionali, intendono facilitare, per quanto di rispettiva competenza, l'accesso al credito di imprese creditrici dell'Ente, **si conviene quanto segue**

Art. 1 Impegni dell'Ente

L'Ente, su istanza dell'impresa creditrice richiedente redatta secondo il modello indicato nel Decreto MEF 19/05/2009, si impegna a rilasciare, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza medesima e nel rispetto della normativa di finanza pubblica in materia di patto di stabilità e pagamenti delle pubbliche amministrazioni, una certificazione, redatta secondo il modello indicato nel Decreto MEF 19/05/2009, attestante la certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato dall'impresa.

Tale certificazione riporterà:

- ❖ tutti i dati identificativi del creditore e gli estremi dei giustificativi del credito;
- ❖ attestazione che il credito sia certo, liquido ed esigibile;
- ❖ conferma che il proprio debito verrà estinto mediante accredito sul conto corrente (eventualmente "dedicato" ai sensi della legge 136/2010) indicato dall'impresa creditrice nell'istanza di cui sopra;
- ❖ l'impegno ad allocare nei bilanci relativi all'esercizio 2010/2011 i fondi necessari per far fronte agli obblighi di pagamento "certificati";
- ❖ nel caso di eventuale ritardato pagamento del credito certificato ceduto rispetto alla scadenza
- ❖ indicata nella certificazione, l'Ente riconoscerà, a richiesta, alla Banca interessi moratori nella misura di Euribor 1 mese (Act/360), maggiorato di uno spread dello 1,25% su base annua;

L'Ente si impegna, inoltre:

1. ad accettare la cessione dei crediti notificata sia per atto pubblico che per scrittura privata anche non autenticata;
2. a promuovere l'iniziativa presso i propri fornitori e a prestare piena collaborazione alla Banca per la realizzazione dell'operatività dettagliata nel presente atto.

Art. 2 Impegni della Banca

La Banca si impegna a riservare ogni migliore attenzione per la sollecita evasione delle domande presentate dalle imprese creditrici dell'Ente, subordinatamente alla valutazione del merito creditizio del richiedente, ed a concedere alle stesse linee di credito alle condizioni espresse nell'allegato nomenclatore che costituisce parte integrante della presente convenzione.

La Banca, relativamente ai crediti certificati in modo positivo, non intraprenderà nei confronti dell'Ente, fino alla data di scadenza indicata nella certificazione (e comunque fino alla scadenza del 12° mese dalla data della notifica della cessione), nessuna azione per via giudiziale o stragiudiziale volta al recupero anticipato del credito stesso o al riconoscimento di interessi legali e/o moratori in misura maggiore di quanto previsto dalla Convenzione ed in particolare con riferimento al D. Lgs. n. 231/2002 e al D.M. Ministero Lavori Pubblici n. 145/2000 e relativi decreti attuativi.

Art. 3 Durata della convenzione e recesso

La presente convenzione ha durata fino al 31/12/2011 e scadrà automaticamente a tale data, salvo la facoltà di rinnovo mediante formale accordo tra le parti. Restano salve le obbligazioni e gli impegni delle parti per le operazioni di cessione effettuate fino a tale data nell'ambito di quanto previsto con la Convenzione.

Ciascuna delle Parti può recedere in qualsiasi momento, con preavviso di almeno tre mesi, da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata all'altra parte.

In caso di recesso, restano salvi gli impegni assunti dalle parti fino alla data di comunicazione dello stesso.

Art. 4 Clausola risolutiva espressa

Le parti convengono che, ove l'Ente non proceda al pagamento di quanto dovuto entro la scadenza indicata nella certificazione e, comunque, entro 12 mesi dalla data della notifica all'Ente della cessione di credito, La Banca avrà facoltà di risolvere di diritto la Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

La risoluzione della Convenzione non spiegherà effetti sull'efficacia delle cessioni di credito per le quali l'Ente abbia già rilasciato le relative certificazioni.

Art. 5 — Oneri

La presente scrittura privata è priva di oneri economici per l'Ente.

Letto approvato e sottoscritto.

PER IL COMUNE

PER LA BANCA POPOLARE PUGLIESE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Dalla sede municipale, li 24/05/2011

Il Sindaco
Dr. Vittorio Poti
f.to all'originale



Il Segretario comunale
Dr. Antonio Antonica
f.to all'originale

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE, sottoscritto, attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del TUELL e dell'art. 32 della Legge n. 69/2009, viene pubblicata sul sito internet del comune www.comune.melendugno.le.it il 26/05/2011.

La presente deliberazione viene comunicata ai Sigg. Capigruppo consiliari, con lettera n. 9551 in data 26/05/2011.

Melendugno, li 26/05/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Antonio Antonica
f.to all'originale



ATTESTAZIONE DI ESEGUIBILITA'

[] La presente deliberazione diverrà eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L., trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.

[X] E' divenuta eseguibile in data 24/05/2011 perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Melendugno, li 26/05/2011.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Antonio Antonica
f.to all'originale

